

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA NEGOZIATA URGENTE,
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO
AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETTERA C)
DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M. E I.,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
PER L'ATS DI BERGAMO, PER IL PERIODO DI 3 MESI.**

INDICE

- Art. n. 1: Oggetto del servizio
- Art. n. 2: Durata del contratto
- Art. n. 3: Fabbisogni
- Art. n. 4: Adeguamenti e variabili contrattuali
- Art. n. 5: Modalità di espletamento del servizio
- Art. n. 6: Richiesta di somministrazione di manodopera
- Art. n. 7: Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
- Art. n. 8: Corrispettivi
- Art. n. 9: Fatturazione, liquidazione e tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. n. 10: Obblighi specifici e responsabilità del fornitore
- Art. n. 11: Garanzie per l'esecuzione del contratto
- Art. n. 12: Penalità
- Art. n. 13: Risoluzione del contratto
- Art. n. 14: Recesso unilaterale
- Art. n. 15: Cauzione definitiva
- Art. n. 16: Direttore dell'Esecuzione del Contratto e referenti dell'appaltatore
- Art. n. 17: Vicende soggettive dell'esecutore del contratto
- Art. n. 18: Subappalto
- Art. n. 19: Cessione del credito
- Art. n. 20: Esecuzione del contratto
- Art. n. 21: Efficacia del contratto
- Art. n. 22: Stipula del contratto
- Art. n. 23: Qualificazione del contratto
- Art. n. 24: Sospensione
- Art. n. 25: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione:
rischi specifici e documento unico di valutazione dei rischi
- Art. n. 26: Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di
risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione
- Art. n. 27: Clausole di legalità / integrità
- Art. n. 28: Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza
- Art. n. 29: Controversie – Foro competente
- Art. n. 30: Disposizioni finali e di rinvio

Art. n. 1 – Oggetto del servizio

Il presente appalto ha l'obiettivo di individuare la Società o Impresa – Appaltatrice - che provvederà alla realizzazione del servizio consistente nella fornitura all'ATS di Bergamo, delle figure professionali ascrivibili alle categorie Bs, C (del contratto Collettivo del Comparto Sanità), da impiegarsi con la forma del contratto di somministrazione di lavoro.

Il servizio suddetto ha per oggetto una prestazione articolata consistente sia nell'attività di ricerca, selezione e formazione del personale che nella gestione dello stesso.

Si precisa la possibilità di un ricorso soltanto parziale all'istituto in oggetto o all'ampliamento dell'utilizzo dello stesso, in ragione di eventuali ulteriori necessità che potranno verificarsi nel corso della durata dell'appalto, tenuto conto delle esigenze e delle disponibilità finanziarie dell'ATS, con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2 del presente capitolato speciale.

Il ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro temporaneo dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente. Esso ha come scopo quello di fornire all'ATS di Bergamo uno strumento contrattuale dinamico, diretto a consentire la temporanea ed eccezionale utilizzazione di particolari professionalità in relazione alle esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'ATS, qualora alla stessa non sia possibile farvi fronte con il personale in servizio, al fine di garantire le molteplici attività cui è preposto il predetto Ente, con particolare riferimento ai progetti regionali di distribuzione forniture in DPC (farmaci PHT, vaccini e dispositivi medici per pazienti diabetici) nonché alle attività legate all'emergenza COVID-19.

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto disciplinato dal presente capitolato speciale, nonché dalla normativa nazionale e regionale in materia di appalti di pubblici servizi.

Art. n. 2 – Durata del contratto

L'Appalto avrà decorrenza a partire dalla data indicata nel contratto ed avrà durata di 3 mesi, nelle more dell'attivazione della convenzione ARIA e del recepimento dell'esito della gara consorziata con capofila ATS Milano.

Art. n. 3 – Fabbisogni

L'appalto verrà aggiudicato ad un'unica ditta per un importo presunto pari a € 165.028,89, comprensivo di una percentuale di aggio non superiore al 2% ed oltre I.V.A., per tutta la durata contrattuale.

L'importo di gara non costituisce indicazione del corrispettivo contrattuale ed ha solo il fine di quantificare un fabbisogno presunto per gli adempimenti formali connessi alla procedura. Pertanto, esso non è in alcun modo impegnativo né altrimenti vincolante per l'Ente committente il quale non risponderà nei confronti dell'aggiudicatario nel caso di emissione di ordinativi/ricieste inferiori o superiori a quelli preventivati in sede di gara, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. . Il ricorso al presente servizio sarà determinato, infatti, dall'effettivo fabbisogno dell'ATS contraente, tenuto conto dei vincoli finanziari e normativi nazionali e regionali nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio della stessa, fermi restando i limiti quantitativi di utilizzazione dettati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il servizio in ragione di mutati indirizzi programmatori e/o organizzativi dell'ATS o di intervenuti vincoli derivanti dalla normativa nazionale e/o regionale potrà essere sospeso in tutto o in parte, in qualsiasi momento senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere (art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.).

Le prestazioni richieste saranno indicativamente pari, trimestralmente, a:

– n. 3.068 ore mensili, per un totale complessivo di n. 9.204 ore, per tutta la durata contrattuale.

Si specifica che l'importo dell'appalto è stato calcolato moltiplicando il numero ipotetico di ore di ciascuna categoria per la corrispondente tariffa oraria, risultante dalle tabelle allegate, con incremento della percentuale massima del margine unico di impresa, pari al 2,00%.

Spazio bianco non utilizzabile

Categoria	Profili Professionali	Importo orario	Monte ore mensile	Monte ore trimestre	Importo mensile	Importo trimestrale	Importo trimestrale con aggio 2%
BS	Coadiutore Amministrativo Esperto	€ 17,48410	2.912	8.736	€ 53.910,01	€ 161.793,03	€ 165.028,89
C	Assistente Amministrativo	€ 19,34173	156	468			

Art. n. 4 – Adeguamenti e variabili contrattuali

In caso di rinnovo del Contratto Collettivo del Comparto Sanità nelle more di espletamento della gara e/o durante il periodo di espletamento del servizio, la maggiorazione in percentuale indicata dall'aggiudicatario in sede di gara, di cui al successivo art. 9, rimarrà invariata. Gli adeguamenti stipendiali sanciti dal rinnovo verranno assunti dalla Committente, la quale si obbliga a fornire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto, il quadro economico sostitutivo, che dovrà essere integralmente applicato dall'appaltatore.

Qualora si rendessero necessari profili diversi da quelli oggetto della presente procedura, anche di categorie differenti, ovvero figure professionali non presenti nella tabella di cui al precedente art. 3, l'aggiudicatario sarà tenuto a fornirle secondo le condizioni del presente capitolato e dell'offerta presentata in sede di gara. In tal caso, all'atto della richiesta la Committente si obbliga a fornire il relativo quadro economico, il quale dovrà essere integralmente applicato alle figure professionali che saranno fornite, ferma restando l'invariabilità della maggiorazione percentuale così come indicata in sede di offerta.

Art. n. 5 – Modalità ed espletamento del servizio

Il servizio di cui all'art.1 dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti modalità:

1. L'ATS procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro alla ditta appaltatrice in forma scritta a firma del Responsabile dell'Area Risorse Umane, nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi. L'inserimento di manodopera sarà preceduta dalle valutazioni di idoneità espresse da apposita Commissione dell'ATS, costituita, di norma, da:
 - o Responsabile del Servizio interessato alla somministrazione di lavoro o un suo delegato, Presidente;
 - o Direttore dell'Area Risorse Umane o un suo delegato, componente;
 - o Funzionario dell'Area Risorse Umane dell'ATS, segretario.

L'ATS si riserva di comunicare i nominativi dei componenti la Commissione.

L'ATS definirà tempistiche e modalità di inserimento in servizio del personale richiesto.

L'inserimento in servizio del lavoratore è, comunque, subordinato all'esito della visita di idoneità al lavoro a cura del Medico Competente dell'ATS, che rilascerà apposita certificazione. Nello specifico, per le eventuali professioni sanitarie e socio sanitarie con contatto diretto alla persona il giudizio di idoneità lavorativa sarà rilasciato al lavoratore solo previa acquisizione di esami ematochimici, effettuati non più di 6 mesi/1 anno prima, attestanti la situazione sierologia: Ab anti tetano, HCV, HBs Ag, Hbs Ab (o certificati di vaccinazione) e il test di Mantoux effettuato nell'anno solare in corso (in alternativa certificato di vaccinazione o attestato di pregressa positività nel passato). Il Medico Competente, a seguito della valutazione del rischio biologico riferito alla posizione lavorativa del lavoratore, potrà richiedere accertamenti integrativi.

2. L'ATS dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente o via e - mail:

- descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
 - modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
 - sede ed orario di lavoro;
 - dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dell'Amministrazione appaltante inquadrati nel medesimo profilo.
3. L'agenzia aggiudicataria dovrà sottoporre prioritariamente all'ATS i curricula dei lavoratori somministrati o, su richiesta dell'ATS stessa, garantire continuità delle prestazioni attraverso l'utilizzo di eventuali operatori interinali già presenti in azienda. I candidati dovranno essere in possesso di idoneo titolo di studio, ai sensi della normativa vigente; con particolare riferimento ai titoli conseguiti all'estero, essi dovranno essere riconosciuti come equipollenti dal Ministero della Salute. L'Agenzia aggiudicataria dovrà, in ogni caso, garantire la padronanza della lingua italiana da parte di ciascun candidato.
 4. I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente Ccnl, ed eventuali contratti integrativi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
 5. L'attività del lavoratore presso l'ATS è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
 6. L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'ATS, fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al precedente punto 1. L'orario di lavoro sarà di massimo 7,12 ore al giorno e 36 ore settimanali.
 7. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente Ccnl e da eventuali contratti integrativi aziendali per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
 8. La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia aggiudicataria ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di somministrazione.
 9. La contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura.
 10. L'ATS corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria esclusivamente il corrispettivo ottenuto applicando la maggiorazione percentuale, offerta in sede di gara, alla tariffa oraria lorda per il numero delle ore effettivamente lavorate da ogni lavoratore. Nessun compenso sarà dovuto per qualsiasi altra voce di retribuzione che non sia legata alle ore di presenza. Il riconoscimento economico di ore aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro da parte dell'ATS potrà avvenire solo a seguito di espressa autorizzazione da parte del Dirigente responsabile del Dipartimento/Servizio a cui il lavoratore interinale è stato assegnato, sentita l'Area Risorse Umane dell'ATS. Eventuali indennità accessorie, rimborsi spese, buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, con rimborso da parte dell'ATS.
 11. Ai lavoratori somministrati si applicheranno, in quanto compatibili, i regolamenti vigenti nell'ATS committente per il personale dipendente.

12. Nell'ambito delle voci che concorrono a formare la retribuzione accessoria, in ragione dei diversi indirizzi aziendali, l'ATS potrà disporre la corresponsione di compensi incentivanti (premio di produttività e della qualità della prestazione individuale), conseguenti alla realizzazione degli obiettivi/progetti aziendali. La corresponsione del trattamento accessorio in argomento è subordinata alla previa attestazione da parte del Nucleo di Valutazione Permanente del grado di raggiungimento degli obiettivi medesimi. La determinazione delle condizioni, dei criteri e delle modalità di corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei predetti obiettivi/progetti è stabilita nella contrattazione integrativa aziendale vigente presso l'ATS. Gli eventuali importi spettanti al prestatore di lavoro saranno comunicati all'agenzia fornitrice, che provvederà alla relativa corresponsione, con rimborso da parte dell'ATS maggiorata dalla quota di intermediazione fissata in sede di aggiudicazione di cui al successivo art. 9 del presente Capitolato.
13. L'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'ATS.
14. Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.
15. Nell'ambito dello stesso periodo contrattuale di assunzione di ogni lavoratore, lo/a stesso/a potrà essere adibito/a a sedi di lavoro diverse, a seconda delle esigenze che si dovessero manifestare. La sede di lavoro sarà comunicata alla Società aggiudicataria con il massimo preavviso possibile, ferma restando la facoltà dell'ATS di effettuare tale comunicazione anche il giorno stesso in cui si dovrà svolgere il servizio.
16. Nel caso di assenze programmabili e non programmabili, la ditta aggiudicataria deve darne comunicazione all'amministrazione nei tempi previsti dalla normativa vigente. Per tali assenze per un periodo superiore a 7 giorni di uno o più dei dipendenti somministrati, previa specifica richiesta dell'ATS, la ditta aggiudicataria deve provvedere alla sostituzione con analoga figura professionale entro il termine di 5 giorni. Le ferie programmabili dovranno essere fruite, dal personale somministrato, in coerenza con le esigenze di servizio. L'ATS committente corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate dai singoli lavoratori somministrati, rimanendo a carico dell'Agenzia di somministrazione ogni assenza effettuata da parte dei lavoratori medesimi per malattia, infortuni, congedi e maternità; è altresì esclusa la corresponsione di quanto dovuto in caso di assenze per ferie o ex festività, poiché comprese, come previsto dal CCNL delle società di lavoro temporaneo, nel costo del lavoro.
17. L'ATS si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione, informazione e formazione, esclusa quella di base, connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni indicate nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. n. 6 – Richiesta di somministrazione di manodopera

Per il servizio oggetto del presente capitolato, l'ATS dovrà corredare ciascuna richiesta con le informazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'articolo 5; una volta individuata la manodopera, l'ATS dovrà trasmettere alla Ditta, la valutazione della Commissione.

Qualora venisse richiesta una figura di profilo professionale, diverso da quelli individuati all'art. 3, la richiesta verrà integrata dal relativo quadro economico da applicarsi.

Tutte le informazioni saranno date per iscritto ed, eventualmente, anticipate telefonicamente.

Art. n. 7 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

L'ATS si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'aggiudicatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato o al contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare grave recidiva, si procederà alla contestazione e all'applicazione di quanto previsto nell'apposito articolo.

Il personale addetto ai servizi previsti dal presente appalto, lavorerà sotto l'esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore. Pertanto, l'Appaltatore solleva il Committente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in, genere, da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri.

In ogni momento, l'Appaltatore, a semplice richiesta del Committente, dovrà dimostrare di aver ottemperato agli obblighi di cui sopra.

L'Appaltatore dovrà rendere disponibile ai referenti del Committente, dettagliato elenco nominativo, con specificazione delle qualifiche professionali e contrattuali, i titoli di formazione, di servizio, oltre a copia autentica del titolo di studio o qualifica e le informazioni relative alla formazione sulla prevenzione incendi.

Tutto il personale, dipendente a diverso titolo dall'Appaltatore, dovrà mantenere in servizio un contegno corretto, irreprensibile e decoroso e sarà tenuto al segreto professionale.

L'Appaltatore è obbligato all'allontanamento e alla sostituzione del personale che si renda responsabile di danni, causi lagnanze, non mantenga un comportamento corretto e irreprensibile, non osservi le prescrizioni del presente capitolato ovvero la cui opera professionale non risulti soddisfacente in relazione alle esigenze di ATS.

Tutto il personale dipendente a diverso titolo dall'Appaltatore dovrà vestire nel rispetto dei requisiti di carattere igienico-sanitario e di decoro e, laddove richiesto e secondo i tipi di servizi prestati, dovrà indossare divise ordinate e pulite.

A tutto il personale dipendente a diverso titolo dell'appaltatore, inoltre, è fatto obbligo di recare una tessera di riconoscimento apposta in modo visibile, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

In caso di danni verso terzi, causati dal personale somministrato, risponderà ATS con diritto di rivalsa sull'Agenzia; nel caso di danni occorsi nei locali dell'utilizzatore risponderà l'Agenzia.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato sarà da ritenersi inadempienza contrattuale ed oggetto di sanzione secondo quanto disposto dall'apposito articolo, ed il Committente si riserva la possibilità di poter richiedere l'allontanamento del professionista laddove risulti inadempiente a quanto indicato nel presente capitolato.

Art. n. 8 – Corrispettivi

I corrispettivi convenuti, risultanti dall'aggiudicazione del servizio, si intendono offerti ed accettati dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e comprendono tutto quanto richiesto dal presente capitolato.

Gli stessi saranno pure comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA che sarà addebitata in fattura a norma di legge.

In caso di adeguamento del Ccnl durante la vigenza del contratto stipulato tra l'ATS e la ditta aggiudicataria, si applica quanto disciplinato dall'articolo 4 del presente capitolato.

La percentuale di maggiorazione offerta si intende fissa ed invariabile per l'intera durata dell'appalto, indipendentemente dal verificarsi di qualunque evento ancorché impreveduto, intendendosi conseguentemente esclusa ogni revisione del prezzo contrattuale.

Art. n. 9 – Fatturazione, liquidazione e tracciabilità dei flussi finanziari

Per il servizio oggetto del presente capitolato, l'ATS corrisponde all'Impresa appaltatrice, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, l'importo risultante dalla somma dell'importo del quadro economico del contratto CCNL del comparto sanità per le categorie interessate (Bs e C) più la maggiorazione offerta in sede di gara, oltre IVA, come da prospetti allegati.

Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nelle predette tabelle, ivi comprese altre assenze rispetto a quelle relative alle ferie maturate (ad esempio: malattie, donazioni sangue, permessi studio, permessi elettorali, astensione obbligatoria e/o facoltativa, e altri congedi straordinari – lutto, congedo matrimoniale -, infortuni ecc.) sono a carico dell'azienda fornitrice e si ritengono compensate dal margine di intermediazione offerto, che si intende pertanto remunerativo del rischio di impresa. Restano altresì a carico dell'Azienda fornitrice del servizio, le ore straordinarie non autorizzate dall'ATS, come pure eventuali ferie residue riferite al lavoratore cessato presenti nella banca delle ore della Società appaltatrice.

In caso di aumenti delle retribuzioni dovuti a rinnovi contrattuali o ad altre disposizioni di legge/regolamento, gli stessi saranno posti a carico dell'ATS associate, fermo restando la percentuale di maggiorazione di intermediazione proposta e aggiudicata in sede di gara che rimarrà fissa/o e invariabile per tutta la durata dell'appalto.

La maggiorazione richiesta dalla ditta comprende, inoltre, tutti i seguenti elementi:

1. Ricerca e selezione del personale;
2. Retribuzione dei lavoratori e salari accessori come indicati nelle citate tabelle allegate al presente Capitolato;
3. Assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi e all'ente;
4. Visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione con rimborso all'ATS;
5. Formazione di base;
6. Utile d'impresa.

L'Azienda applicherà la tariffa oraria del presente articolo anche per prestazioni lavorative eseguite al di fuori del previsto monte ore di 36 ore settimanali, fatto salvo il recupero in altra giornata della prestazione resa.

Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l'ATS, in persona del Funzionario incaricato presso il Servizio utilizzatore, ed il lavoratore sottoscriveranno un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa alla sede dell'Impresa fornitrice:

- entro le ore 12,00 del 3° giorno successivo del termine della prestazione lavorativa, nel caso di brevi prestazioni di lavoro;
- entro le ore 12,00 del 3° giorno lavorativo del mese successivo, nel caso di più mesi di lavoro.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Amministrazione conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito a 30 giorni dall'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale dovrà effettuare tale accertamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Ogni singola fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere debitamente corredata dalla scheda di cui sopra, a comprova della regolarità del servizio eseguito, dalla copia della "busta-paga" corrisposta ai dipendenti impiegati nel periodo a cui si riferisce la fatturazione, nonché dal prospetto indicante gli imponibili IRAP per il relativo versamento da parte dell'ATS.

Le fatture dovranno essere inviate alle ATS unicamente in modalità elettronica mediante la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

In riferimento alla fatturazione elettronica, l'impresa è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D. MEF n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014. A tal fine, si indicano gli elementi specifici di ATS che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come riportato sul [sito www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

• Denominazione Ente:	ATS Bergamo
• Codice IPA:	atsb
• Codice Univoco Ufficio:	7ZRYRC
• Nome dell'ufficio:	settore fornitori
• Cod. fisc. del servizio di F.E.:	04114400163
• Partita IVA:	04114400163.

Le fatture dovranno essere intestate all'indirizzo:

- ATS di Bergamo – Area Risorse Economiche – via Galliccioli, 4 – 24121 Bergamo;

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del D.L.n. 66/2014, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare necessariamente:

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il codice unico di progetto (CUP) - in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

In mancanza delle informazioni indicate nel D.M. n. 132 in data 24.08.2020, le fatture saranno respinte dall'Amministrazione.

Si segnala, altresì, la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili in fattura per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali come segue:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. Data e Numero DDT per i beni consegnati con tale documento (associato a ciascuna riga fattura);
3. Totale documento;
4. Codice fiscale del cedente;
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per maggiori informazioni sulle specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.

Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i., si informa che, a pena di nullità del contratto, la ditta offerente si deve impegnare a sottoporsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici; in particolare, la ditta aggiudicataria, in ottemperanza a quanto ivi stabilito, dovrà, a pena di nullità del contratto, ai fini del pagamento delle fatture:

- a) indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;
- b) indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

Tutte le transazioni dovranno avvenire tramite le banche o la Società Poste Italiane S.p.A., con bonifico bancario o postale, da gestire su conti correnti dedicati, anche in via esclusiva; il mancato utilizzo di tali strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Si informa, altresì, che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° gennaio 2021, l'obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO), sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo l'entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso.

Art. n. 10 – Obblighi specifici e responsabilità del fornitore

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi/e in materia. Essa sarà, inoltre, responsabile di infrazioni o danni comunque arrecati a persone o cose sia dell'ATS sia di terzi.

Il personale richiesto dall'ATS dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Impresa appaltatrice, in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dai Servizi Utenti. Il prestatore di lavoro è comunque subordinato ad un periodo di prova, in conformità al vigente C.C.N.L. applicato al settore delle somministrazioni di lavoro.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Impresa appaltatrice, previa tempestiva comunicazione da inoltrare all'ATS, l'impresa stessa dovrà sostituire il lavoratore al massimo entro 5 gg. lavorativi.

Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto da ATS, l'impresa appaltatrice sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, ivi compresa la possibilità di rivalsa dei prestatori di lavoro temporaneo, a procedere alla sostituzione degli stessi al massimo entro 5 gg lavorativi, previa richiesta esplicita dell'ATS.

Nel caso di disservizi causati da assenze del lavoratore che superino il 20% della durata del singolo contratto di fornitura, la Società appaltatrice si impegna a sostituire il lavoratore nel predetto termine.

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'impresa appaltatrice.

L'ATS comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge 300/70.

L'Impresa appaltatrice porterà a conoscenza della ATS tutte le comunicazioni inerenti al prestatore di lavoro affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari l'impresa appaltatrice intende siano adottati, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

La ditta aggiudicataria deve, oltre a quanto previsto in altre parti del capitolato:

- effettuare il servizio a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'arco di vigenza del contratto; a tal fine il fornitore deve espressamente mantenere e tenere indenni l'ATS da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del fornitore;
- avvalersi di personale adeguato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali;
- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- predisporre e stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- trasmettere all'ATS, prima dell'inizio dell'attività e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla stipulazione, copia del contratto sottoscritto tra Agenzia di somministrazione e lavoratore somministrato.

L'aggiudicatario si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il fornitore si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente l'attività oggetto del presente capitolato, e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'ATS; a tal fine il fornitore è tenuto a garantire che tale impegno sarà osservato dal proprio personale.

La ditta aggiudicataria, in relazione all'obbligo assunto con l'accettazione del presente capitolato, solleva espressamente l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale relativa a infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, provocati nel corso dell'attività, dovuti anche ad omissioni, negligenza o altre inadempienze relative alle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. n. 11 – Garanzie per l'esecuzione del contratto

L'impresa appaltatrice e l'ATS si obbligheranno reciprocamente alle seguenti garanzie:

- a. l'Impresa appaltatrice è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, nonché versare i contributi come indicati nei quadri economici forniti;
- b. l'ATS comunicherà all'Impresa fornitrice il C.C.N.L. da applicarsi a ciascuno dei lavoratori prestatori di lavoro somministrati;
- c. in particolare, l'ATS, nel caso in cui dovesse adibire il prestatore di lavoro a mansioni superiori, ne darà comunicazione scritta all'impresa appaltatrice con la conseguente modifica del corrispettivo ad essa spettante;
- d. la Ditta appaltatrice sarà civilmente responsabile, in via esclusiva, nei confronti di terzi, dei danni alle persone o alle cose che dovessero verificarsi in occasione del lavoro di cui alla presente fornitura. In caso di danni verso terzi, causati dal personale somministrato, risponderà ATS con diritto di rivalsa sull'Agenzia; nel caso di danni occorsi nei locali dell'utilizzatore risponderà l'Agenzia.
- e. il prestatore di lavoro ha il diritto di prestare l'opera lavorativa, per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

Art. n. 12 – Penalità

Per l'erogazione delle penali si applicherà la seguente procedura:

- l'ATS invia tempestivamente, e comunque, di norma, entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento, a mezzo PEC, segnalazione per le inadempienze verificate alla Ditta appaltatrice;
- la Ditta dovrà trasmettere all'ATS contestante, le proprie deduzioni, nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione;
- in caso di mancata risposta, o di risposta oltre il suddetto termine di 10 giorni o qualora, a giudizio dell'ATS, le controdeduzioni formulate non siano ritenute giustificate o accoglibili, saranno applicate all'appaltatore le penali indicate nel presente articolo.

L'aggiudicataria sarà tenuta a risarcire l'ATS del danno causato da ogni inadempienza.

La Stazione appaltante, a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare le seguenti sanzioni:

- mancato rispetto del termine di comunicazione dell'assenza di un dipendente di cui all'art. 5 (punto 16) del presente Capitolato Speciale € 200,00=
- mancata sostituzione, entro 5 gg. lavorativi dalla specifica richiesta dell'ATS: per ogni giorno successivo al 5° e sino all'effettiva copertura del posto in questione € 200,00=
- per ogni contestazione per servizio qualitativo/quantitativo ritenuto non conforme al contratto fino a € 400,00=

Per tutte le ipotesi sopra citate il valore della penale verrà decurtato dalla prima fattura utile, successivamente al mese in cui si è verificata l'inadempienza o mediante escussione della cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ATS a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. n. 13 – Risoluzione del contratto

L'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato speciale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i..

Le altre ipotesi previste da ulteriori disposizioni che così si riassumono:

- non rispondenza del servizio alle caratteristiche del Capitolato ovvero nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio);
- cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- gravi e reiterate inadempienze con comminazione di due penalità nel trimestre anche per fattispecie diverse;
- cessione di azienda non autorizzata e di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- violazione di norme e principi contenuti nel codice di comportamento dell'Amministrazione, nel codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dall'Amministrazione e/o nel patto di integrità di cui alla DGR n. XI/1751 del 17.06.2019;
- subappalto del servizio non autorizzato dall'Amministrazione;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'Amministrazione);
- negli altri casi specificamente previsti dal presente capitolato;
- il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.

Ai sensi dell'art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della garanzia fideiussoria, ove costituita, ed il risarcimento degli ulteriori danni derivati all'ATS per l'inadempimento degli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria.

In caso di risoluzione del contratto, il corrispettivo viene corrisposto per i servizi regolarmente effettuati fino al giorno della cessazione dell'appalto.

La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'Amministrazione provvederà a comunicare all'appaltatore in forma scritta l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..

Art. n. 14 – Recesso unilaterale

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i..

In particolare, l'Amministrazione ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R. o mail PEC:

- in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare all'ATS le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- giusta causa;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell'ATS e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente capitolato richiesto da parte dell'ATS; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività;
- modifiche nell'organizzazione e nella gestione delle attività oggetto dell'appalto;
- disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sul servizio oggetto del presente capitolato;
- attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di una convenzione da parte di CONSIP o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) avente ad oggetto il servizio previsto nel presente capitolato;
- prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
- venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente capitolato.

Si conviene che, per giusta causa, si intendono sempre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, casi come i seguenti:

- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;

- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Disciplinare di Gara relativo alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'Appaltatore medesimo ovvero qualora l'Appaltatore non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Capitolato;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Capitolato.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'ATS, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima ATS.

In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguite, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.

La ditta appaltatrice dovrà comunque, se richiesto dall'ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altra ditta.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento del servizio effettuato.

Non è consentito il recesso da parte della ditta aggiudicataria.

Art. n. 15 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i., la ditta deve costituire una cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale. Se la ditta è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, la cauzione definitiva potrà essere ridotta del 50%.

Se la ditta è in possesso delle altre registrazioni e certificazioni previste dall' art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la cauzione definitiva potrà essere ridotta nelle percentuali indicate.

La fideiussione bancaria (o polizza fideiussoria) dovrà avere validità di almeno tre mesi oltre la durata del contratto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ATS.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Lo svincolo della cauzione definitiva verrà effettuato alla fine del periodo contrattuale, sempre che non vi siano contestazioni in atto e risultino assolti tutti gli impegni contrattuali previsti.

Per ottenere il rimborso delle spese e la refusione dei danni, nonché l'applicazione di penali, l'ATS potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatrice o sul deposito cauzionale che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. n. 16 – Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti dell'appaltatore

L'Amministrazione potrà nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., il proprio direttore dell'esecuzione del contratto al quale saranno demandati i compiti previsti dal citato art. 101. Lo stesso dovrà inoltre controllare la perfetta osservanza da parte dell'appaltatore di tutte le prescrizioni e le disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

Per garantire la regolare esecuzione delle prestazioni, l'aggiudicatario prima dell'inizio dell'erogazione del servizio, dovrà nominare il referente e il responsabile incaricati di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale dell'aggiudicatario stesso da comunicare all'Amministrazione, fornendo i relativi recapiti. Queste si rivolgeranno direttamente a tali soggetti della ditta aggiudicataria per verificare l'esecuzione del contratto e per ogni eventuale problema che dovesse verificarsi durante l'espletamento del servizio.

Art. n. 17 – Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'impresa fornitrice sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, salve diverse determinazioni da parte dell'ATS.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ATS fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i..

Nei 60 giorni successivi, l'ATS può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui precedente comma risultino sussistere le clausole ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159 del 06.09.2011 e s.m. e i.

Decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell'ATS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, il contratto si trasferirà agli eredi o si risolverà secondo decisione dell'ATS. Se l'ATS intendesse proseguire il rapporto con gli eredi essi saranno tenuti, dietro richiesta scritta, a produrre a proprie cura e spese tutti quegli atti e documenti ritenuti necessari per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Art. n. 18 – Subappalto

La ditta, a pena di nullità della cessione, non potrà cedere a terzi il servizio oggetto del presente appalto, salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i..

Ai sensi del citato articolo, è consentito il subappalto purché i concorrenti in sede di offerta indichino i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo, in misura comunque non superiore al 40%.

Almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, la ditta dovrà provvedere al deposito, presso la Stazione Appaltante, del contratto di subappalto e dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del CC., mentre il subappaltatore entro il medesimo termine, in relazione alla prestazione subappaltata, dovrà produrre gli stessi certificati previsti per l'assegnazione dell'appalto, fatta eccezione per la cauzione e l'esibizione del fatturato.

Infine in caso di subappalto, la ditta dovrà trasmettere entro 20 giorni da ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa ditta al subappaltante o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'accertamento, anche durante la vigenza del contratto, di informazioni positive antimafia riguardanti il subappaltatore, determina la revoca dell'autorizzazione del subappalto.

Art. n. 19 – Cessione del credito

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancarie e creditizie, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi ai movimenti tra Amministrazione aggiudicatrice e Cessionario, il quale dovrà conseguentemente comunicare all'ATS gli estremi del conto corrente dedicato.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. si precisa che i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e ad anticipare i pagamenti dell'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati di cui sopra.

Art. n. 20 – Esecuzione del contratto

Luogo di esecuzione del contratto sarà la città dove ha sede l'Amministrazione contraente e l'aggiudicatario dovrà indicare l'esatto domicilio eletto per tutte le comunicazioni,

ordinazioni ed intimazioni che l'Amministrazione gli dovrà fare per l'esecuzione del contratto.

Art. n. 21 – Efficacia del contratto

L'aggiudicazione relativa al presente servizio, secondo le vigenti disposizioni legislative, sarà subito impegnativa per la Ditta aggiudicataria, mentre per l'Amministrazione lo sarà subordinatamente alle approvazioni di legge.

L'ATS si riserva la possibilità di dare esecuzione anticipata al contratto, trattandosi di procedura urgente.

Art. n. 22 – Stipula del contratto

Le disposizioni regolamentanti il rapporto contrattuale sono quelle previste dal presente capitolato e quelle proposte in sede di offerta.

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente all'adozione del provvedimento di approvazione degli esiti di gara.

L'ATS procederà a stipulare il proprio contratto con l'aggiudicatario secondo le previsioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., in forma elettronica firmata digitalmente, e secondo le indicazioni dell'ATS, a seguito dell'aggiudicazione definitiva e all'esecuzione delle obbligazioni previste in capo all'aggiudicatario.

Fanno carico al fornitore le spese di bollo, che dovranno essere assolte in modalità virtuale, di scritturazione e copia del contratto, secondo le tariffe di legge; a carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse al servizio fornito, nessuna esclusa ed eccettuata, salvo l'IVA.

Tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario dovranno essere versati entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione con le modalità che saranno indicate in seguito dall'ATS.

Art. n. 23 – Qualificazione del contratto

A tutti gli effetti il servizio oggetto del presente capitolato sarà da considerare quale pubblico servizio.

Art. n. 24 – Sospensione

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze particolari che impediscono che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto, il DEC o il R.U.P. possono disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, per il tempo strettamente necessario. Le disposizioni regolamentanti sono previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i..

Art. n. 25 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione: documento unico di valutazione dei rischi

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, modificato dal D. Lgs. 106/2009 è stato verificato che non sussistono rischi da interferenza derivanti dall'espletamento del servizio in argomento.

Pertanto, non si rende necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi e si stimano pari a zero i relativi oneri della sicurezza.

Si rimanda all'informativa relativa ai rischi presenti in ATS, pubblicata presso l'indirizzo www.ats-bg.it, alla sezione ATS Istituzionale.

Art. n. 26 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, fatte salve tutte le ragioni ed azioni dell'ATS verso la massa fallimentare, anche per i danni con privilegio, a titolo di pegno e sulle fatture in attesa di liquidazione.

Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Art. 27 – Clausole di legalità/integrità

L'Amministrazione ha adottato un proprio codice di comportamento (delibera n. 52/2016), accessibile sul sito internet aziendale www.ats-bg.it, che costituisce un complesso di regole di valore etico cui debbono attenersi l'Amministrazione stessa, i loro dipendenti e tutti i soggetti che hanno rapporti con la medesima nello svolgimento delle loro attività.

L'aggiudicatario deve prendere conoscenza del suddetto Codice adottato dall'ATS e adottare, nello svolgimento della sua attività, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute, oltre a quelli che saranno previsti nei nuovi documenti nel corso di vigenza del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dall'ATS (delibera n. 102/2020).

L'aggiudicatario ha già preso conoscenza, ha sottoscritto e si impegna a rispettare il patto di integrità approvato con D.G.R. Lombardia n. XI/1751 del 17/06/2019, quale dichiarazione di valori, insieme dei diritti e dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.) e inserito nella documentazione di gara.

L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti ivi previsti costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, se espressamente indicato nei suddetti documenti, fermo restando che l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità, oltre all'applicazione di ulteriori sanzioni ove previste nei documenti stessi.

L'art. 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ha introdotto all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i., il seguente comma 16-ter:

“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

In sede di presentazione della documentazione di offerta (modulo dichiarazione aggiuntiva al DGUE) è stato richiesto al concorrente di prendere atto e accettare le condizioni previste dai suddetti codici nonché di ottemperare a quanto previsto dall'art. 53 comma 16 -ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. n. 28 – Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza

Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Regolamento UE 2016/679 e nel D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m. e i., i dati raccolti con la presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto.

Ai sensi della citata normativa, si informa che:

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento dell'appalto in argomento;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria;
- i dati raccolti potranno essere comunicati:
 - al personale dipendente della stazione appaltante responsabile del procedimento comunque, al personale coinvolto per ragioni di servizio;
 - a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L. n. 241/1990 e s. m. e i.;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- i diritti spettanti alle ditte sono elencati nel Regolamento UE 2016/679 e nel D. Lgs. n. 196/2003 e s. m. e i. .

A tal fine si rende noto che il titolare del trattamento è la Stazione Appaltante ed il responsabile del trattamento, relativamente al presente appalto, è il responsabile del procedimento.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

Art. n. 29 – Controversie - Foro competente

Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria competente, individuando, a tal fine, il foro del capoluogo dove ha sede l'Amministrazione, escludendo la competenza di altri fori.

In caso di controversie, nelle more d'eventuale giudizio avanti all'Autorità Giudiziaria, la Ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere il servizio pena l'incameramento, ove costituita, della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'ATS di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. n. 30 – Disposizioni finali e di rinvio

La ditta aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'Amministrazione appaltante rinvia:

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68;
- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni del codice civile.

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa generale e speciale, anche comunitaria, che regola la materia, alle norme del codice civile, agli usi ed alle consuetudini.

Il presente capitolato d'appalto si compone di 30 articoli redatti su complessive 24 pagine e n. 2 allegati.

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta offerente

Data_____

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli n. 1341 e 1342 del codice civile, vengono espressamente approvate e accettate le clausole previste dagli articoli 9,10, 12, 13, 14 e 29 del presente capitolato.

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta offerente

Data_____

Allegati: schede di quadro economico categorie BS e C